

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata dell'Autonomia

Relazione al Disegno di legge “Istituzione della Giornata dell'Autonomia”

Questo disegno di legge intende istituire, annualmente, una Giornata dedicata all'Autonomia speciale della provincia di Trento.

L'Autonomia del Trentino presenta profonde radici storiche, sociali e culturali - nonché precisi ancoraggi giuridici anche a livello internazionale - radici che possono vantare una storia millenaria e che sono state indubbiamente generate anche dalla posizione geografica della nostra terra, posta lungo uno dei principali corridoi di transito, di scambio e di incontro delle popolazioni europee.

Le popolazioni che abitano la nostra terra hanno imparato ad esercitare attraverso forme originali di autogoverno il loro territorio, sviluppando modelli di partecipazione alla vita comunitaria e sistemi di gestione dei beni collettivi che si sono in parte conservati lungo lo scorrere del tempo.

Le carte di regola, gli usi civici, la nascita delle cosiddette “magnifiche comunità”, nonché la forte Autonomia dei comuni ed i numerosi riconoscimenti e prerogative concessi da principi vescovi ed imperatori: si tratta di atti, di azioni, di forme di vita e di governo che hanno plasmato non solo il territorio, ma anche l'identità dei trentini, creando anche il tessuto socio-culturale ed economico per la

nascita e l'affermazione di fenomeni quali la cooperazione ed il volontariato sociale, che trovò in passato espressione anche nei corpi di difesa dagli eventi calamitosi e bellici e nella nascita di numerose associazioni.

Nel corso dei secoli il Trentino è stato pure testimone di modelli di convivenza pacifica tra diversi gruppi etnici e linguistici, tanto che ancora oggi la presenza delle minoranze ladine in Val di Fassa, e germanofone in Valle dei Mocheni e sull'altopiano di Luserna (minoranze "mochene" e "cimbre") costituisce uno degli elementi centrali dell'autonomia speciale riconosciuta alla nostra provincia.

Non solo. Anche se non è certo ambizione di questa relazione approfondire questo tema, non si può dimenticare il ruolo storico dei principati vescovili di Trento e di Bressanone e il loro nesso istituzionale con l'Avvocazia di Innsbruck. Questo sistema di istituzioni, poteri e funzioni a presidio del governo "del sistema confinario Nord-Sud" del Sacro Romano Impero d'Europa, viene rotto all'inizio dell'Ottocento con la soppressione dei Principati vescovili di Trento e Bressanone e con l'inclusione indifferenziata dei loro originari poteri dentro la Contea principesca del Tirolo con capitale Innsbruck. Da qui, strettamente intrecciata con le nascenti aspirazioni nazionali, il seguito delle vicende conflittuali lungo tutto l'Ottocento, culminate con l'esplosione dei nazionalismi del primo Novecento e risolte, sul piano internazionale, attraverso l'Accordo di Parigi allegato al Trattato di pace con l'Italia

Proporre una data quale punto di riferimento per celebrare l'Autonomia del Trentino non è, dunque, semplice.

Si tratta, infatti, di un processo di lunga durata storica e che, per quanto riguarda l'inizio delle aspirazioni autonomistiche del Trentino potrebbe retrodatare addirittura di centocinquant'anni, vale a dire al 10 giugno del 1848 quando i rappresentanti trentini abbandonarono i lavori della Dieta di Innsbruck.

Tra le tappe storiche più significative che hanno portato al riconoscimento – a livello nazionale ed internazionale – dell’Autonomia e della “specialità” del Trentino, da solo o nell’ambito dei rapporti secolari con il limitrofo Alto Adige/Suedtirolo (con il quale il Trentino ha condiviso e condivide molti eventi, situazioni, istituzioni), vi è senza ombra di dubbio la già ricordata firma dell'Accordo Degasperi-Gruber, stipulato il 5 settembre del 1946 e che costituisce l'allegato IV del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate e Associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, sanzionato e reso esecutivo con decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato il 28 novembre 1947.

L'Accordo di Parigi si colloca, anche temporalmente, quasi al centro di un periodo storico di oltre 150 anni in cui per l'appunto le aspirazioni autonomistiche del Trentino si sono sviluppate, sono state riconosciute anche sul piano formale e legislativo e si sono pienamente attuate sotto il profilo istituzionale, ma anche dello sviluppo sociale ed economico. Nello stesso periodo, mentre a livello internazionale si tentava di dare soluzione alle richieste dei territori interessati, si faceva più forte anche in Trentino l’aspirazione ad un’autonomia compiuta, aspirazione che trovava modalità e strumenti di diffusione anche attraverso nuove forme aggregative di cui l’ASAR costituisce probabilmente l’esempio più significativo.

L’Accordo di Parigi, con i suoi riferimenti al Trattato di S. Germain e come interpretato in sede internazionale, sottolinea, ormai senza ombra di dubbio, sia la connessione tra Trento e Bolzano – anche senza stabilire forme istituzionali per questa connessione – sia la connessione con il Tirolo del Nord – sia pure nei limiti allora storicamente praticabili di un accordo di scambi transfrontalieri, anche, ma non solo commerciali (vedi Accordino). L’Autonomia a garanzia della tutela concordata per “gli abitanti di lingua tedesca della Provincia di Bolzano” (il termine Sudtirolo compare riferito a Bolzano solo nella quietanza liberatoria del 1992) va quindi

collocato in un “quadro” complesso che comprende insieme a Bolzano anche Trento ed Innsbruck e che trova la sua genesi nel Degasperi-Gruber e la sua definizione applicativa in una serie di atti sia interni che internazionali che lo hanno interpretato.

Sicuramente rappresenta la tappa di un nuovo inizio per il Trentino che passerà, negli anni successivi, anche attraverso altre tappe istituzionalmente rilevanti, ma assolutamente impensabili senza quello storico accordo: lo Statuto speciale del 1948, il Pacchetto del 1969, il secondo Statuto del 1972 (entrato in vigore con il decreto del presidente della Repubblica di approvazione delle leggi costituzionali il 31 agosto 1972, pubblicato sulla G.U. del 20 novembre 1972, altre date dunque di particolare significato, anche simbolico), il quindicennio successivo in cui furono approvate le fondamentali norme di attuazione del nuovo statuto ed infine, da ultimo, la riforma costituzionale del 2001 (approvata con la legge costituzionale del 31 gennaio) in cui è stato sanzionato il nuovo assetto tripolare dell'Autonomia ed è stato profondamente riformato l'assetto di governo, con il rafforzamento dell'esecutivo da un lato ed una rivalutazione del ruolo dell'assemblea legislativa.

Gli accordi internazionali conseguenti alla fine del secondo conflitto mondiale hanno definito un assetto politico per l'intera Europa, dei vinti e dei vincitori, che ha reso possibile, negli anni immediatamente successivi, l'avvio di un processo economico e politico che, per gradi successivi, si sta realizzando con la creazione dell'Unione Europea, oggi di 25 Stati, ma con altri già candidati a farne parte nei prossimi anni.

Si può ben affermare che l'Accordo Degasperi-Gruber costituisce le basi ideali, prima ancora che politiche ed economiche, che hanno consentito a questa terra di proporsi come esempio di convivenza pacifica e laboriosa fra diverse culture, lingue e tradizioni, di capacità di autogoverno, di benessere e sicurezza sociale invidiabile.

E dunque non deve né meravigliare né sorprendere se questo modello diventa anche polo di attrazione se, come stiamo constatando proprio in questi mesi, in qualche comune che confina con la nostra Provincia si stanno valutando proposte “aggregative”. Piuttosto, anche a fronte di questo fenomeno, appare particolarmente di attualità e di urgenza confermare il valore ed il fondamento della nostra Autonomia speciale respingendo la superficialità e l’infondatezza delle ragioni di chi invece sostiene sia un ingiusto e superato privilegio.

Poiché tra gli obiettivi della presente proposta vi è certamente quello di favorire ed assecondare il costante miglioramento dei rapporti tra le due Province autonome confinanti, anche al fine di fare fronte comune alle tematiche ed alle problematiche di livello nazionale ed internazionale che sempre più imporranno l’individuazione di alleanze e strategie comuni e pure nell’ottica di una collaborazione regionale intesa all’elaborazione ed alla stesura di un nuovo passaggio nelle vicende statutarie – il cd. “terzo statuto” -, si ritiene opportuno delegare alla Giunta provinciale, l’individuazione della data per celebrare la Giornata dell’Autonomia.

Da questo punto di vista, considerato il processo storico e sottolineato l’auspicio per il potenziamento di iniziative di collaborazione con la vicina Provincia di Bolzano, l’obiettivo della identificazione di una festa dell’Autonomia non può, per definizione, riguardare il solo Trentino ma dovrebbe unitariamente coinvolgere, mediante iniziative possibilmente concordate con modalità e forme da stabilirsi, anche Bolzano.

Se questo obiettivo non può essere immediatamente raggiunto, la eventuale iniziativa di Trento, come parte integrante del sistema, deve essere aperta ad una quasi necessitata partecipazione successiva di Bolzano. Senza escludere a priori, anzi,

– in virtù dei riferimenti storici e del nuovo legame trasfrontaliero nell’ambito della comune dimensione alpina all’interno dell’Unione Europea - anche un possibile coinvolgimento di Innsbruck.

La Giornata dell'Autonomia, infatti, avrebbe poco senso se si limitasse esclusivamente a celebrare la memoria di passate aspirazioni o tradizioni. Essa deve invece contribuire a comprendere e rafforzare l'identità di un popolo, far conoscere ed allo stesso tempo rendere conto di una positiva esperienza di autogoverno, far emergere obiettivi per lo sviluppo futuro. In particolare sono da coinvolgere le giovani generazioni, in primis attraverso la funzione delle istituzioni scolastiche, anche al fine di rapportare alla situazione attuale ed alle prospettive future della società mondiale i valori, le competenze, le potenzialità dell'Autonomia che rendono assolutamente originale e “pacifica” la situazione trentina (e trentino-altoatesina/sudtirolese) nell’ambito del contesto internazionale caratterizzato da conflitti violenti e da profondi fenomeni di omologazione e di appiattimento su modelli culturali, sociali ed istituzionali emersi in contesti completamente diversi dal nostro.

La Giornata dell'Autonomia vuole dunque guardare più al futuro che non al passato, pur conservando grande attenzione ai fatti ed alle persone – ed alle associazioni ed alle istituzioni – che hanno costruito l'Autonomia speciale per la nostra terra. Di più: vuole diventare la tappa di un percorso di più ampio respiro, temporale e spaziale, che trova nella Giornata il suo momento di maggiore evidenza ma che svolge la sua funzione di informazione, formazione e sensibilizzazione nel corso di tutto l'anno.

Anche altre regioni hanno inteso promuovere e valorizzare la loro identità ovvero l'origine del loro statuto regionale attraverso l'istituzione di un apposito momento celebrativo, costituito in alcuni casi da una “festa”. Così, ad esempio, il

Piemonte con la legge regionale n. 26 del 10 aprile 1990 “Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell’originale patrimonio linguistico del Piemonte” ha istituito la “Festa del Piemonte”, che ricorre il 22 maggio nel giorno dell’anniversario della promulgazione dello Statuto regionale, avvenuta il 22 maggio 1971. La Toscana con la legge regionale n. 26 del 21 giugno 2001 “Istituzione della Festa della Toscana”. ha istituito la “Festa della Toscana” la cui celebrazione si tiene il 30 novembre di ogni anno, ricorrenza dell’abolizione della pena di morte avvenuta il 30 novembre del 1786 ad opera del Granduca di Toscana. Il Molise con legge regionale n. 3 del 9 gennaio 2004 “Istituzione della Festa del Molise” ha istituito la “Festa del Molise”, la cui celebrazione si tiene il 27 dicembre di ogni anno nella ricorrenza dell’ istituzione della Regione Molise. La Regione Veneto ha proposto il disegno di legge n. 539 del 21 ottobre 2004 per la istituzione della “Festa regionale della tradizione veneta”, indicando come data di celebrazione l’11 novembre di ogni anno, festa di S.Martino.

L'art. 1 del presente disegno di legge istituisce la Giornata dell'Autonomia e definisce gli obiettivi delle manifestazioni celebrative.

L'art. 2 demanda alla Giunta provinciale l'onere organizzativo delle celebrazioni, sul cui programma dovrà acquisire il parere del Presidente del Consiglio e del Presidente del Consiglio delle autonomie.

L'art. 3 demanda al regolamento di attuazione il compito di definire i contenuti organizzativi della Giornata.

L'art. 4, infine, definisce i criteri per la copertura della spesa.

Trento, 8 febbraio 2006

Cons. prov. Roberto Bombarda

Cons. prov. Giorgio Lunelli

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata dell'Autonomia

Art. 1

Istituzione della Giornata dell'Autonomia

1. Per celebrare il riconoscimento alla popolazione del Trentino dell'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo ed una particolare tutela del pluralismo culturale e linguistico, è istituita la Giornata dell'Autonomia.

2. Annualmente, in occasione della Giornata dell'Autonomia, sono promosse iniziative di studio e di approfondimento storico-giuridico sulla storia dell'Autonomia trentina, nonché di commemorazione e di promozione, in particolare tra le giovani generazioni, dei significati di pacifica convivenza da cui deriva la speciale Autonomia e dei valori su cui si fonda la cultura dell'autogoverno locale, anche al fine di proporre e valorizzare iniziative e modalità per un loro costante rinnovamento.

Art. 2

Organizzazione della Giornata e delle iniziative connesse

1. L'organizzazione della Giornata dell'Autonomia, comprese l'individuazione della data e la programmazione delle iniziative connesse, è curata dalla Giunta provinciale, acquisito il parere del Presidente del Consiglio provinciale e del Presidente del Consiglio delle autonomie locali.

2. In occasione della Giornata dell'Autonomia possono essere attribuiti particolari riconoscimenti o onorificenze, anche alla memoria, a persone, associazioni ed istituzioni che si siano particolarmente distinte sul piano politico, istituzionale, economico e culturale nella promozione e valorizzazione dell'Autonomia provinciale.

Art. 3

Regolamento d'esecuzione

1. I contenuti organizzativi della Giornata dell'Autonomia e delle iniziative connesse, e la disciplina dei riconoscimenti e delle onorificenze, sono disciplinati nel regolamento di esecuzione, approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

Art. 4

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti da questa legge si provvede con legge successiva.